

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 31bcai (Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
 - «31bcaj. **32016 D 1073**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all'equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 24).
 - 31bcak. **32016 D 2270**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 42).
 - 31bcal. **32016 D 2271**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2271 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 45).
 - 31bcam. **32016 D 2272**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 48).
 - 31bcan. **32016 D 2273**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 51).»
2. Al punto 31bch (Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
 - «, modificato da:
 - **32017 R 1800**: Regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017 (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2017/1800 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1073, (UE) 2016/2270, (UE) 2016/2271, (UE) 2016/2272 e (UE) 2016/2273 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ⁽⁷⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda Helen SLETNES

⁽⁷⁾ Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

